

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 15,20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ragioniere generale dello Stato, professor Vittorio Grilli, sull'attuazione, nell'anno 2002, del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del ragioniere generale dello Stato, professor Vittorio Grilli, sull'attuazione, nell'anno 2002, del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002.

Il professor Grilli è accompagnato dal dottor Pacifico, direttore dell'ispettorato generale politiche del bilancio, e dalla dottoressa Branco, responsabile della comunicazione ed immagine della Ragioneria generale dello Stato.

Desidero in primo luogo ringraziare il professor Grilli per la disponibilità manifestata nei confronti della Commissione, accogliendo tempestivamente la richiesta di svolgere una sua audizione. Allo stesso tempo, ritengo di poter esprimere, a nome di tutti i componenti della Commissione, pieno apprezzamento per il puntuale e

accurato lavoro che è stato effettuato dalla Ragioneria con riferimento agli effetti determinati dai provvedimenti attuativi del dettato del decreto-legge n. 194, a partire dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002. Anche in questo caso, gli uffici governativi hanno prontamente recepito una richiesta della Commissione affinché la documentazione trasmessa a corredo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri generali per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo ai fini del controllo degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 fosse integrata con informazioni e dati più puntuali, che consentissero di evidenziare l'incidenza dei limiti agli impegni e ai pagamenti sui diversi capitoli.

Lo spirito collaborativo dimostrato in questa circostanza dal Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare dalla Ragioneria, costituisce condizione indispensabile per improntare i rapporti tra Parlamento e Governo secondo una logica ispirata alla massima trasparenza delle decisioni assunte dall'esecutivo e alla reciproca correttezza, in una materia tanto delicata qual è quella della finanza pubblica. È questo un approccio che può risultare decisivo ai fini della garanzia delle rispettive competenze e del proficuo svolgimento dell'attività legislativa.

La trasmissione al Parlamento di informazioni puntuali ed aggiornate sull'andamento della finanza pubblica rappresenta un elemento imprescindibile per porre il legislatore in condizione di decidere in piena consapevolezza. È quindi opportuno che la positiva esperienza dell'informazione predisposta in questa occasione dalla Ragioneria costituisca un precedente per assicurare un monitoraggio

costante dell'andamento dei saldi di finanza pubblica, che consenta di evidenziare gli eventuali elementi di criticità.

L'esigenza di effettuare l'odierna audizione trae origine proprio dalla complessità dei dati trasmessi dalla Ragioneria; la presenza del professor Grilli e del dottor Pacifico può consentire alla Commissione di acquisire alcuni elementi utili ad interpretare e comprendere appieno la portata dei provvedimenti adottati, in attuazione del decreto-legge n. 194, nel corso del 2002. Al riguardo, ritengo che un primo elemento su cui è opportuno che siano fornite alcune precisazioni alla Commissione concerne il rispetto del dettato del comma 3, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 194, per quanto concerne l'esclusione dall'ambito di applicazione dei decreti ministeriali di limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento di alcune categorie di stanziamenti. Ciò vale in particolare con riferimento alle spese aventi natura obbligatoria, in relazione alle quali è opportuno un chiarimento da parte dei rappresentanti della Ragioneria, che consenta alla Commissione di conoscere quali tipologie di spese vengono ricomprese in questa categoria.

Un ulteriore elemento di approfondimento è costituito dalla verifica della misura in cui il Governo ha inteso recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati il 27 novembre 2002 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato relativamente all'esercizio 2002. Quel parere conteneva alcune condizioni che si riferivano, tra le altre cose, all'esigenza che venissero escluse dalla limitazione all'assunzione di impegni e alle emissioni di titoli di pagamento le dotazioni di bilancio relative al trasferimento a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

Ritengo inoltre assai utile, ai fini del proficuo svolgimento dell'odierna audizione, un chiarimento del Ragioniere generale sull'affermazione, contenuta nella documentazione trasmessa, secondo la quale, a fronte di un blocco degli impegni

effettuato nel 2002 per un valore complessivo di circa 6.400 milioni di euro e una limitazione dei pagamenti per un valore complessivo di circa 8.160 milioni di euro, l'effetto dei provvedimenti attuativi del decreto-legge n.194 sarebbe stato quantificato, sia pure in via provvisoria, sempre per il medesimo anno, in circa 1,8 miliardi di euro sul fabbisogno del settore statale, e in circa 2,1 miliardi di euro sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, con un'incidenza sul PIL di circa lo 0,2 per cento. È opportuno, al riguardo, che vengano chiarite le ragioni che giustificano uno scarto così marcato tra gli effetti prodotti sul bilancio dello Stato dai decreti di limitazione e le conseguenze stimate in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Più in generale, il problema da ultimo richiamato ripropone l'esigenza di un chiarimento per quanto concerne il raccordo tra i dati di fabbisogno e quelli di indebitamento.

Infine, potrebbe risultare opportuno conoscere i criteri che sono stati adottati in ordine alle compensazioni effettuate, essendosi disposte limitazioni di entità assai differenti tra i diversi capitoli, in attuazione del citato decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 che stabiliva che, ove non risultassero sufficienti disponibilità in talune UPB, si sarebbe potuto procedere ad un «corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesimo stato di previsione».

Do la parola al ragioniere generale dello Stato, professor Vittorio Grilli, che ringrazio nuovamente per aver accolto il nostro invito.

VITTORIO GRILLI, *Ragioniere generale dello Stato*. Ringrazio il presidente ed i deputati. Vorrei dare lettura di una breve relazione ed in seguito rispondere alle domande del presidente e a quelle che i membri della Commissione vorranno pormi.

La fase del consolidamento fiscale italiano, che ha consentito la sostituzione della moneta unica alla lira nei tempi

previsti, sta affrontando un momento difficile a seguito dell'evidente rallentamento delle economie dei paesi sviluppati e dei drammatici eventi dell'11 settembre del 2001.

L'obiettivo strategico fissato per il 2006 è l'equilibrio del saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni; nello stesso anno, il rapporto debito-PIL dovrebbe calare al 96,4 per cento rispetto al picco massimo del 124,4 per cento del 1994.

I vincoli di bilancio del trattato di Maastricht, integrati da quelli del patto di stabilità e crescita siglato a Amsterdam nel giugno del 1997, impongono a tutti paesi aderenti all'Unione europea di raggiungere, nel medio periodo, il pareggio o un leggero *surplus* di bilancio; in ogni caso, il deficit non può superare il 3 per cento del PIL, se non in gravi circostanze. La regolazione della politica di bilancio nazionale avviene, quindi, ormai, attraverso il patto di stabilità e crescita. Da esso emerge con chiarezza la portata dei vincoli che discendono alla politica di bilancio degli Stati membri. La rinuncia alla piena sovranità fiscale comporta l'accoglimento di una filosofia di disciplina nelle decisioni di bilancio a vantaggio di una prospettiva di stabilità quale presupposto allo sviluppo.

Ne consegue, tra l'altro, l'esigenza dei singoli Stati di individuare gli interventi più idonei per rendere efficaci al loro interno le misure di politica economica e finanziaria intese a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, tenendo conto del proprio livello di decentramento istituzionale: per l'Italia, il patto di stabilità interno, componente essenziale della manovra correttiva, delineato organicamente nella legge finanziaria per il 2003.

In tale contesto, il Governo e il Parlamento si sono posti il problema di dar luogo con urgenza a tutte le iniziative che consentano un rigoroso controllo dei conti pubblici, apprestando anche nuovi strumenti atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea. A tal fine, il Governo ha assunto tempe-

stive misure di monitoraggio e controllo in corso d'opera delle dinamiche evolutive di finanza pubblica.

La recente manovra correttiva presentata alle Camere alla fine di settembre, nelle linee indicate dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla sua nota di aggiornamento, ha inteso realizzare il programma di Governo nel rispetto dei vincoli comunitari. Inoltre, l'Esecutivo ha assunto l'iniziativa di uno specifico decreto legge, emanato il 6 settembre con il numero 194, che è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 2002. Il provvedimento è noto nei suoi contenuti; il testo coordinato è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 259 del 5 novembre scorso.

Sinteticamente, le innovazioni principali riguardano: una più rigorosa applicazione del precetto costituzionale di copertura delle nuove o maggiori spese e minori entrate (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento); la possibilità di intervenire in corso d'anno limitando l'assunzione degli impegni e/o l'emissione di titoli di pagamento da parte delle amministrazioni di spesa, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, nonché la possibilità di ridurre le spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, esclusi gli organi costituzionali (commi 3 e 4); l'irricevibilità da parte degli uffici centrali di bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato degli impegni assunti dopo il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio (comma 5); l'accorciamento dei termini di conservazione dei residui di stanziamento (commi 6 e 7).

Con i commi 1 e 2, vengono posti gli oneri recati da provvedimenti legislativi come tetti di spesa invalicabili ovvero come previsioni di riferimento; in caso di tetto di spesa, esso non può essere superato e, giunti al limite massimo, la spesa si blocca, fino a un nuovo provvedimento legislativo di finanziamento; in caso di previsione di spesa, i relativi provvedimenti legislativi devono contenere una « clausola

di salvaguardia specifica » per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa.

Quanto ai commi 3 e 4, mediante l'attivazione della particolare procedura (atto di indirizzo, delibera del Consiglio dei Ministri, parere delle Commissioni parlamentari e decreto ministeriale), si perviene ad una limitazione percentuale degli impegni e dei pagamenti uniforme per tutti gli stanziamenti di bilancio, con eccezione delle spese espressamente escluse dalla norma, nonché a una riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali.

Il comma 5 ha notevole impatto sulle procedure amministrative, che sino ad ora hanno consentito l'assunzione di impegni datati al 31 dicembre anche oltre la chiusura dell'esercizio. Le amministrazioni devono pertanto programmare con attenzione i procedimenti relativi, onde evitare indesiderate economie di bilancio.

Infine, i commi 6 e 7 recano il predetto accorciamento dei termini di conservazione dei residui di stanziamento, con l'attenuazione del comma 6-bis per le spese in conto capitale stanziare negli esercizi 2000 e 2001 (conservabilità fino al 31 dicembre 2003); le analoghe spese iscritte nel 2002 (conservabilità fino al 31 dicembre 2004); e quelle iscritte nel 2003 (conservabilità fino al 31 dicembre 2005).

È importante sottolineare che il nuovo strumento normativo appare particolarmente efficace per recuperare situazioni di debordo che si evidenziano sulla base del costante monitoraggio delle grandezze di finanza pubblica.

Il Governo ha ritenuto necessario utilizzare immediatamente lo strumento delle limitazioni di impegni e pagamenti di bilancio e di contenimento delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici. Nella seduta dell'11 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura prevista dalla legge. È stato pertanto formalizzato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana un atto di indirizzo recante criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli anda-

menti di finanza pubblica. Dopo il parere delle Commissioni parlamentari - come ricordava il presidente -, entro i previsti quindici giorni, è stato emanato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, che ha disposto la limitazione percentuale del 15 per cento per tutti gli impegni e i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese di natura obbligatoria espressamente indicate dalla legge, nonché il taglio delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici nella stessa misura.

L'applicazione di tali misure sul finire dello scorso anno ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di un indebitamento netto per il 2002 pari al 2,3 per cento del PIL, così come recentemente comunicato dall'ISTAT.

Sulla base dell'andamento dei conti pubblici registrato nel periodo settembre-novembre 2002 era emerso - come ebbe modo di esporre in questa sede durante una precedente audizione - uno scostamento dall'obiettivo allora programmato del 2,1 per cento del PIL stimabile tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento del PIL.

In sede di adozione del decreto si era valutato che una limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento del 10 per cento avrebbe comportato un miglioramento dell'indebitamento netto dell'ordine dello 0,2 per cento, tenuto conto sia delle disponibilità esistenti sui capitoli di bilancio interessati all'inizio di novembre, sia dei relativi tempi di attuazione.

Il decreto in esame, intervenendo a fine novembre, ha dovuto prevedere, a parità di effetti, una percentuale di limitazione più alta, il 15 per cento. La quantificazione degli effetti del citato decreto sul fabbisogno del settore statale (1.800 milioni di euro) e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione (2.100 milioni di euro) è avvenuta sulla base degli accantonamenti che di fatto costituiscono in sede di consuntivo 2002 economie di bilancio ovvero residui per le spese in conto capitale.

Gli effetti sul conto consolidato della pubblica amministrazione sono stati valutati sulla base dell'analisi degli accantonamenti effettuati in termini di competenza e di cassa sul bilancio dello Stato che avrebbero avuto un impatto diretto sull'economia e alla loro « trasformazione », secondo i criteri adottati in contabilità nazionale (SEC 95), in spese che sarebbero state sicuramente registrate entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche interessate dal blocco, si è tenuto ovviamente conto delle giacenze esistenti sui relativi conti di tesoreria.

Sul piano formale, il provvedimento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopraindicato, registrato dalla Corte dei conti il 9 dicembre del 2002, prevedeva l'informativa alle Camere, da parte del Governo, in ordine alle misure assunte per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

In tale ambito, e con particolare riguardo a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194, l'azione amministrativa si è concretizzata nei seguenti provvedimenti: il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il 21 dicembre 2002 e registrato dalla Corte dei conti il 5 dicembre 2002; il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2002, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il 21 dicembre 2002; il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2002, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il 30 dicembre 2002. Quindi, in realtà, il ministro è intervenuto con tre diversi decreti; di questi, il primo ha comportato una limitazione sia degli impegni sia dell'emissione dei titoli di pagamento attuata mediante operazioni di accantonamento fondi sulle rispettive disponibilità, di competenza e di cassa, dei capitoli di bilancio delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché una riduzione delle spese di funzionamento per gli enti pubblici non territoriali.

La prima delle suddette operazioni, relativa alle amministrazioni centrali, è stata esplicitata negli allegati 1 e 2 al decreto medesimo, dai quali risulta rispettivamente: il blocco degli impegni, articolato per ciascuna delle amministrazioni statali e complessivamente determinato in 8.442,5 milioni di euro; la limitazione dei pagamenti, anch'essa articolata per ciascuna delle amministrazioni statali e complessivamente determinata in 9.890,3 milioni di euro.

I suddetti importi rappresentavano le risultanze derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale.

In particolare, i passaggi previsti dai primi 4 commi prevedevano, ai commi 1 e 2, la limitazione all'85 per cento degli impegni e dell'emissione dei titoli di pagamento, rispettivamente, degli stanziamenti di competenza e delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base; al comma 3, l'esclusione dall'applicazione di tale limitazione alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194; al comma 4, l'imputazione proporzionale delle quote non impegnabili e di quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2 alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Era previsto, peraltro, che, nel caso di insufficienti disponibilità in alcune unità previsionali di base, si procedesse ad un corrispondente proporzionale recupero a carico di altre unità previsionali del medesimo stato di previsione.

A seguito di una revisione operata dopo l'emanazione del decreto del 29 novembre 2002, sono state ulteriormente effettuate esclusioni di stanziamenti dal blocco, ovvero disaccantonamenti di importi già inclusi nei richiamati allegati 1 e 2 del decreto stesso, in esito ad un più puntuale approfondimento sulle esclusioni legislativamente previste, in particolare relativamente alle spese allocate su capitoli aventi oggetti promiscui, vale a dire sia spese obbligatorie, sia spese non obbligatorie;

questo ulteriore approfondimento, dunque, ha consentito di escludere ciò che precedentemente era stato incluso.

Tale operazione di « rifinitura » e di ridefinizione degli stanziamenti esclusi dalla limitazione non ha comportato, peraltro, scostamenti rilevanti dalle cifre esposte nei richiamati allegati, per lo meno dal punto di vista quantitativo, mentre ha influito sulla incidenza in termini percentuali tra le diverse amministrazioni, ferma restando, nel complesso, la limitazione del 15 per cento disposta dal decreto. Su quest'ultima hanno influito, invece, i due successivi decreti di cui ai punti *b)* e *c)*, i quali, com'è ovvio, hanno ulteriormente diversificato le incidenze sia in termini percentuali che assoluti a carico delle singole amministrazioni. Nessuna incidenza hanno avuto, invece, com'è altrettanto ovvio, le variazioni compensative proposte — e assentite —, secondo il disposto del comma 5 dell'articolo 1 del decreto.

Quanto ai successivi decreti di rettifica a quello del 29 novembre 2002, va rilevato quanto segue: con il decreto del 17 dicembre 2002, a seguito dell'esclusione dalle limitazioni delle tipologie di spesa indicate nel decreto medesimo, sono stati complessivamente esclusi dal blocco gli importi, rispettivamente, di 649 milioni di euro in termini di competenza e di 499 milioni di euro in termini di cassa; con il successivo decreto del 19 dicembre 2002, che ha ulteriormente escluso altre tipologie di spesa, sono state altresì annullate limitazioni già apportate per complessivi 58 milioni di euro circa.

Al termine delle operazioni effettuate in applicazione dei richiamati provvedimenti, si può rilevare che le stesse hanno condotto ai seguenti risultati: blocco degli impegni per il complessivo importo di 6.404,6 milioni di euro, corrispondente al 12,3 per cento degli stanziamenti sui quali operare la limitazione; blocco dei pagamenti per il complessivo importo di 8.161 milioni di euro, corrispondente al 14,2 per cento delle dotazioni di cassa sulle quali operare la limitazione.

Va infine rilevato che su tali risultati finali ha inciso la mancanza di disponibilità, sia in termini di competenza sia di cassa, presentata da alcuni stati di previsione, che non ha reso possibili le operazioni di blocco degli impegni e dei pagamenti. Su tale situazione ha influito essenzialmente l'imminente scadenza della chiusura della gestione dell'esercizio.

L'intervento correttivo attuato con il decreto ministeriale 29 novembre 2002 era stato stimato ragionevole e proporzionato allo scostamento dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica per l'anno 2002. Tenuto conto che l'azione correttiva è stata adottata in prossimità della chiusura dell'esercizio, gli effetti di tale limitazione erano stati valutati in una correzione compresa tra lo 0,20 e lo 0,30 per cento del PIL, sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'anno in corso.

Tale previsione si può ritenere sostanzialmente rispettata, anche in considerazione delle deroghe introdotte con i menzionati decreti ministeriali, nonché degli effetti connessi alle variazioni compensative assentite. Tale affetto, a nostro avviso, può essere confermato in circa lo 0,2 per cento sul PIL. A tale effetto si è aggiunto quello conseguente alla irricevibilità degli atti di impegno presentati oltre il 31 dicembre, che potrà valutarsi compiutamente solo a consuntivo.

Ulteriori effetti, poi, sono correlati al « congelamento » delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali iscritte nei bilanci del 2002. In proposito, è stata emanata la circolare n. 42 del 2 dicembre 2002 con la quale sono state diramate, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, istruzioni ai presidenti dei collegi di revisione, o sindacali, degli enti ed organismi pubblici non territoriali, per la rilevazione della riduzione delle spese di funzionamento (nella misura del 15 per cento) apportata nei bilanci 2002 degli enti medesimi.

Da ultimo, in data 10 marzo 2003 è stata effettuata una ulteriore rilevazione circa lo stato di attuazione del predetto

decreto ministeriale 29 novembre 2002, onde conoscere la portata delle riduzioni delle spese in rassegna e l'ammontare dei relativi accantonamenti. Dalla suddetta operazione è emerso che, complessivamente, le riduzioni delle suddette spese ammontano a 428 milioni di euro, così come evidenziato nella tabella — che consegnerò alla Commissione — predisposta per categorie omogenee di enti. Tale importo deriva dalla sommatoria delle indisponibilità degli stanziamenti di bilancio 2002 pertinenti agli enti ed organismi pubblici interessati.

Occorre precisare che, in attuazione del decreto ministeriale 20 febbraio 2003, in corso di pubblicazione, che ha reso disponibili i fondi accantonati dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ammontanti complessivamente a 74 milioni di euro, il suddetto importo di 428 milioni di euro si riduce a 353 milioni di euro. In termini di effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, tale cifra si traduce in un impatto positivo per l'anno 2002 pari a circa 25 milioni di euro.

Sui complessivi effetti del decreto del 29 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni, il Governo ha fornito ampia informativa al Parlamento, anche in attuazione dell'atto di indirizzo presupposto.

Le analisi e le elaborazioni effettuate danno conto delle risultanze acquisite sotto i diversi profili della spesa. Con riferimento all'analisi economica, il blocco degli impegni ha riguardato il 12 per cento degli stanziamenti definitivi, al netto di quelli esclusi per legge dall'intervento. La predetta percentuale ha riguardato in misura diversificata le varie componenti di spesa, con una incidenza maggiore sugli oneri comuni (20 per cento), sulle spese di funzionamento (13 per cento) e sugli investimenti (14 per cento).

Per quanto attiene ai pagamenti, l'incidenza media del 14 per cento ha interessato il comparto delle spese di funzionamento e degli interventi in misura lievemente più accentuata. Le tabelle anali-

tiche già agli atti della Commissione danno conto di tali risultanze distintamente per ogni ministero.

Sotto il profilo funzionale, il blocco degli impegni ha operato in misura più accentuata su « abitazioni e assetto territoriale » (32 per cento), sui servizi generali e sulla sanità (15 per cento), sulla difesa (16 per cento); la limitazione dei pagamenti dal suo conto, ha interessato maggiormente la sanità (20 per cento), la protezione sociale (19 per cento), l'ordine pubblico e la sicurezza e l'istruzione (15 per cento). Anche in tale caso l'analisi è stata effettuata anche per ciascun ministero. Va notato, infine, che è stata fornita una elaborazione di dettaglio per ogni singola unità previsionale di base e, in tale ambito, per ciascun capitolo di bilancio.

Sul piano generale, va sottolineata la diversa efficacia delle misure adottate in relazione alla natura della spesa. Nel caso di spese correnti, il blocco degli impegni ha portato a vere e proprie economie di bilancio, non avendo avuto le amministrazioni interessate la possibilità di dar luogo alla « obbligazione giuridicamente perfezionata ». Per le spese in conto capitale, invece, il blocco ha prodotto residui di stanziamento, in quanto le amministrazioni possono utilizzare le somme conservate nel nuovo esercizio, in base alla legge contabile. Quanto alla limitazione all'emissione dei titoli di pagamento, trattasi sostanzialmente di rinvio dell'adempimento al di là del 31 dicembre 2002.

Signor presidente, ho terminato la mia relazione, e se lo desidera, posso già rispondere ai quesiti da lei posti.

PRESIDENTE. I miei quesiti potranno essere trattati, in sede di replica, assieme a quelli che i componenti la Commissione intenderanno porre.

Do ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

VINCENZO VISCO. Ringrazio il professor Grilli per la sua esposizione, che dovremo studiare con attenzione; in seguito, se necessario, potremo sviluppare

un'ulteriore fase di confronto, dal momento che la situazione appare ancora abbastanza confusa.

Nella sua introduzione, il presidente ha spiegato che l'audizione odierna costituisce un precedente, nel senso che la Commissione è intenzionata ad ottenere piena trasparenza sull'andamento della finanza pubblica, con scadenze periodiche, anche in relazione ai rapporti tra indebitamento e fabbisogno, il cui algoritmo di trasformazione vorremmo essere in grado di ricostruire, avendo a disposizione dagli uffici tutti i dati necessari. Sarebbe molto utile, inoltre, conoscere per tempo le operazioni di tipo finanziario e contabile che vengono poste in essere per realizzare, almeno formalmente, gli obiettivi di bilancio. Infatti le carenze di informazione a tale riguardo sono molto rilevanti.

Venendo alla relazione del professor Grilli, ritengo che il rallentamento economico abbia effetti sul bilancio che sono noti e possono essere quantificati: tuttavia, escluderei che i problemi del bilancio pubblico, che hanno portato all'emanazione del decreto di cui stiamo discutendo, derivino dal rallentamento economico, soprattutto in considerazione della decisione, assunta in sede europea, di non tener conto degli effetti automatici ai fini del calcolo dei vincoli del patto di stabilità. C'è qualcosa di più, che è peraltro abbastanza evidente sia in relazione al « collo » delle entrate sia alla caduta del *surplus* primario, che ha effetti sul bilancio strutturale.

Il professor Grilli ha compiuto uno sforzo acrobatico notevole, sostenendo che si è realizzato il programma di Governo rispettando i vincoli: esiste infatti una chiara incompatibilità tra l'uno e l'altro obiettivo, tanto che il primo viene in qualche modo rinviato a tempi migliori, quando le risorse saranno disponibili. Penso che il problema vero derivi da questo, così come da questo derivano le misure assunte da settembre in poi, compresi alcuni « magheggi » (ancora non tutti noti, anche se ho compiuto qualche sforzo sistematico per approfondirli), che hanno,

probabilmente, portato ad una sorta di *overshooting*, nell'ansia di riuscire a rispettare i limiti.

Non è ancora chiara la finalità del decreto di cui stiamo discutendo: mi pare che siano stati bloccati 6 – 8 miliardi di euro per ridurre la spesa di competenza di cassa di circa 2 miliardi ma, come il presidente sa, ciò pone due problemi. Il primo ha carattere istituzionale, dal momento che il Parlamento approva le leggi e stabilisce gli stanziamenti, ritenendo che debbano essere affrontate alcune spese: dopo di ciò, il Governo o l'amministrazione decide che queste spese sono annullate perché si « deborda ».

Si tratta di una prassi che può far comodo ma che, chiaramente, cambia l'assetto istituzionale e la distribuzione dei poteri nel paese; questo è l'aspetto più delicato, di cui il Governo dovrebbe essere più consapevole, poiché abbiamo trasferito il potere legislativo dalle assemblee parlamentari alla burocrazia del ministero. Inoltre, gli esiti di tale operazione sono modesti, come è evidente: una parte rilevante dei suoi effetti si sarebbe prodotta in ogni caso, perché una serie di spese non sarebbero comunque state effettuate in tempo e si sarebbero formati residui di stanziamento per una serie di altre spese. In base a quale necessità si è effettuato quel « taglio », solo per ottenere un risparmio marginale? Non era meglio lavorare soltanto su alcuni capitoli più sensibili?

Dalla relazione del professor Grilli ho compreso che si è lavorato per tentativi ed errori: si è effettuata una prima riduzione, che avrebbe dovuto essere uniforme, ma non sembra che lo sia. Sarebbe interessante capire se e come è stato rispettato il preciso dettato della norma (che sconsiglierei di inserire); il presidente Giorgetti, che la propose, dovrebbe essere molto arrabbiato, perché egli intendeva perseguire un risparmio uniforme, si è ottenuta invece un'azione molto casuale. Contrariamente a quanto mi pare di ricordare avesse sostenuto il professor Grilli in passato, in questo caso l'operazione non è uniforme neppure per le unità previsionali di base, ma, forse, solo a livello di stan-

ziamenti superiori. La Commissione voleva ottenere una riduzione uniforme sui capitoli e, quindi, limitare la discrezionalità del Governo, che invece ha agito secondo le proprie decisioni. Uno scostamento rilevante era un fatto reale e, quindi, era convinzione condivisa che si dovesse intervenire usando anche strumenti legislativi di emergenza; operare in questo modo è, però, molto discutibile, allora come adesso. Chiedo alla Ragioneria generale dello Stato se ritiene, sul serio, di poter controllare la spesa pubblica in questo modo, piuttosto che agire *ex ante*, in conformità con l'assetto istituzionale e regolamentare da quando è in vigore la legge n. 468 del 1978.

Il primo problema è quello di non stanziare risorse che non verranno spese; il secondo, predisporre relazioni tecniche dei provvedimenti accurate per comprendere se esiste una compatibilità o meno tra stanziamenti ed obiettivi che si vogliono raggiungere; in terzo luogo, gli uffici di bilancio debbono verificare la credibilità di tutta la documentazione che proviene dai ministeri e dal Governo (anche se so bene che non è facile). Con tutta questa serie di filtri preventivi, non dovrebbe porsi la necessità di ricorrere ad uno strumento siffatto; invece, si è avuta l'applicazione di un dirigismo napoleonico per me inaccettabile e non solo in veste di esponente dell'opposizione. Anche da ministro, infatti, mi sarei opposto ed avrei preteso che, nei limiti del possibile, i conti si facessero prima. Da tale punto di vista, so benissimo che il Parlamento deve vincolarsi esso stesso; è questo il problema vero. Analogamente, so bene che tra l'amministrazione del Tesoro e le altre si pone il problema del continuo tentativo di sfondamento; ad esempio, vi è l'appropriazione di fondi, a volte inesistenti, da parte delle amministrazioni di spesa per cui tutto « si scarica » sul ministro dell'economia e delle finanze. Allora, però, vanno cercate soluzioni adatte a tali questioni.

Ancora adesso non si sa cosa sia successo; non è chiaro quanti di questi fondi l'anno prossimo dovranno essere ristorati e quali effetti avranno per cassa e per

competenza. Siamo arrivati ad applicare in via preventiva un decreto che è giustificato soltanto in caso di rilevante scostamento dalle previsioni. Inoltre, si è trattato di un decreto, forse, abbastanza superfluo; infatti, l'indicazione di spendere entro la prima metà dell'anno soltanto la metà degli stanziamenti si può dare anche in via amministrativa senza ricorrere a tale tipo di normativa.

Quindi, vi sono una serie di questioni aperte, signor presidente, che rendono necessario studiare bene le carte. In effetti, lavorare sui dati grezzi, senza i chiarimenti che oggi il Ragioniere generale dello Stato ci ha fornito, non sarebbe stato facile; però, mi sembra si cominci a comprendere quale sia stato l'effetto di tale misura che - lo ripeto - dubito sia lo strumento adatto per controllare la spesa pubblica nel paese. Servono riforme strutturali, stanziamenti commisurati ai mezzi, previsioni ben fatte, programmi coerenti con il patto di stabilità e via dicendo. Un paese civile non dovrebbe fare ricorso a provvedimenti eccezionali del genere.

LAURA MARIA PENNACCHI. Ringrazio il professor Grilli e gli altri componenti della dirigenza del Ministero dell'economia presenti in questa occasione. Non ripeterò quanto poc'anzi osservato dall'onorevole Visco; mi limito a esprimere, al riguardo, la mia piena e profonda condivisione. Anche a mio avviso, dobbiamo prendere atto che siamo di fronte a manifestazioni di difficoltà molto serie dal punto di vista della tenuta sotto controllo dell'equilibrio di finanza pubblica. La caduta delle entrate e la riduzione dell'avanzo primario sono la spia più chiara e più esplicita di queste difficoltà; abbiamo, però, tantissimi altri segnali di tale natura. Vorrei osservare che le stesse misure adottate, dal decreto-legge n. 194 del 2002 in poi, sono l'ammissione di tali difficoltà e rendono, quindi, esplicito quanto si vorrebbe tenere implicito e, anzi, si vorrebbe addirittura smentire. Penso al continuo ricorrere a dichiarazioni altisonanti di miracoli prossimi venturi e, ora, al tentativo di rassicurare comunque gli italiani, attribuendo

tutta la responsabilità all'andamento negativo dell'economia internazionale ed alle difficoltà crescenti legate ad una vera e propria recessione a livello internazionale, seguita alla stagnazione e alla crisi.

Siamo, dunque, di fronte - con le misure adottate dal decreto legge n. 194 del 2002 in poi - ad un'ammissione che rende esplicito quanto era implicito; da tale punto di vista, proprio in considerazione di questa ammissione, corre l'obbligo di ringraziare la Ragioneria generale. Voglio, infatti, esprimere un apprezzamento per lo sforzo che voi, come rappresentanti della tecnostruttura al suo massimo livello, esprimete; però, con risultati molto esigui, come sosteneva l'onorevole Visco. Risultati così esigui che in parte si sarebbero comunque ottenuti, anche senza ricorrere a quanto viene da me considerato uno stravolgimento del sistema - come, per esempio, ci segnala un dossier predisposto dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati. Tale circostanza ci viene segnalata per molti aspetti, tra i quali, ad esempio, i pagamenti accantonati, che sarebbero ugualmente divenuti economie di spesa per ragioni puramente temporali. Pur di fronte a risultati così esigui, per poter esprimere una valutazione come membri della Commissione bilancio, avremmo bisogno di maggiori indicazioni, per esempio relativamente ai criteri contabili con cui si è arrivati a determinati risultati.

Il terzo aspetto che vorrei affrontare dovrebbe destare molta preoccupazione, anche per voi; e, dunque, interrogo, al riguardo, la vostra sensibilità istituzionale. A fronte di risultati così esigui, che seguono ad un'ammissione di crescente difficoltà, possiamo continuare a procedere, con lo stravolgimento e la vera e propria ferita istituzionale e costituzionale che le diverse misure adottate rappresentano? Ne parlava poc'anzi l'onorevole Visco; noi abbiamo molto insistito, in fase di discussione sulle linee generali del decreto-legge n.194 del 2002 - in Commissione, poi in Assemblea e in occasione delle varie successive scadenze che da quel decreto sono nate - sul fatto che siamo davvero di

fronte ad una ferita. Il potere di deliberazione sui saldi di bilancio è un potere del Parlamento (dell'intero Parlamento, maggioranza e minoranza); siamo ancora una Repubblica parlamentare e la nostra Costituzione sancisce questo assetto.

Prendo atto che tale assetto non è cambiato, ed anzi vorrei che venisse rafforzato il carattere parlamentare della Repubblica, poiché non credo che le deviazioni in termini di comportamenti lassisti e la creazione del grande debito pubblico, avvenuta nel nostro paese dalla fine degli anni settanta alla prima metà degli anni ottanta, siano la conseguenza del carattere parlamentare del nostro Stato. Forse si tratta di un discorso troppo complesso, ed in ogni caso chiama in causa una serie di altre variabili di ordine politologico, che non è il caso di sollevare in questa sede, ma vorrei sottolineare che il potere di deliberazione dei saldi di bilancio è affidato al Parlamento dalla Costituzione e dalla legge n. 468 del 1978, che ha rappresentato l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e la « costituzionalizzazione » del procedimento di formazione del bilancio. Con questo decreto, invece, i poteri vengono spostati sul Ministero dell'economia e delle finanze.

Vorrei ricordare che la Commissione bilancio della Camera dei deputati, grazie anche alla sensibilità del suo presidente e di tutti i suoi componenti per questi temi, ha introdotto dei correttivi, ma questo spostamento rimane, e si tratta comunque di una sottrazione di poteri che rappresenta un problema molto delicato.

Per di più, tutto ciò è avvenuto a fronte della continua presentazione, da parte del Governo, di provvedimenti e misure prive di copertura finanziaria. Su questo aspetto vorrei conoscere l'opinione del Ragioniere generale dello Stato. L'articolo 81 della Costituzione e la legge n. 468 del 1978 prescrivono di individuare *ex ante* le coperture finanziarie, ma ormai non so più quante volte la Commissione bilancio sia dovuta intervenire per introdurre correzioni significative in un gran numero di

provvedimenti (e per tale interventi esprimo il mio apprezzamento all'intera Commissione).

L'intera Commissione, peraltro, si espone in tal modo anche alla forte contestazione da parte delle altre Commissioni, o di quelle componenti del Governo che, successivamente, vengono messe duramente alla prova rispetto a questi aspetti. Si pensi a quanto è accaduto, ad esempio, nel caso della legge delega in materia di istruzione, e a quanto sta attualmente avvenendo per quanto riguarda la delega previdenziale, dove la Commissione, con questo rinvio alla legge finanziaria ed alla individuazione di coperture nel corso del procedimento legislativo, sta trasformando, di fatto, tali leggi delega in una fattispecie normativa che non esiste, vale a dire la delega programmatica. La Commissione bilancio, infatti — peraltro su suggerimento delle relazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato —, sta trasformando finalità considerate obiettivi e criteri prescrittivi in obiettivi programmatici; in altri termini, stiamo violando non solo l'articolo 81 della Costituzione, ma anche l'articolo che disciplina la legislazione delegata; con la delega fiscale, infine, abbiamo violato anche l'articolo 23 della Costituzione, che prescrive la riserva di legge in questa materia.

Tutto ciò, dunque, va inserito in questo contesto; si tratta di un argomento cui tutti noi siamo sensibili, e non sto esagerando se affermo che ci troviamo in un contesto che richiede un'attenta valutazione.

GIANFRANCO MORGANDO. Ringrazio innanzitutto il professor Grilli per la sua partecipazione all'audizione odierna, e dal momento che sono giunto in ritardo, mi riprometto di leggere con attenzione i contenuti della sua relazione, anche alla luce delle riflessioni che abbiamo svolto riguardo ad un'attività di controllo dell'andamento dei conti pubblici di carattere permanente, vale a dire non legato ad una singola audizione, ma basato su un rapporto più proficuo e continuativo tra la

Commissione bilancio, la Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, vorrei ribadire — mi sembra importante ricordarlo in questa sede — le motivazioni che ci hanno condotto a presentare una proposta di parere alternativo e contrario all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esaminato da questa Commissione, recante l'atto di indirizzo per il contenimento della spesa per l'anno 2003, in attuazione del decreto-legge n. 194 del 2002. Richiamo questo dato perché non è irrilevante, anche alla luce di quanto hanno affermato i colleghi Visco e Pennacchi. La mia opinione al riguardo, infatti, è che tale atto di indirizzo del Presidente del Consiglio, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere, è stato emanato in difformità rispetto ai contenuti della legge n. 246 del 2002 (che ha convertito il citato decreto-legge n. 194 del 2002), e sottrae ulteriormente al Parlamento la possibilità di valutare le ragioni e le motivazioni alla base delle decisioni di controllo della spesa pubblica da parte del Governo.

Vorrei ricordare sinteticamente le ragioni che ci inducono ad esprimere questa opinione. Nel decreto-legge, grazie anche alle modifiche apportate in sede di conversione, era stato costruito un meccanismo che legava l'emanazione dell'atto di indirizzo alla rilevazione di rilevanti scostamenti dalle previsioni di spesa; tale meccanismo, quindi, legava a tale rilevazione l'emanazione dell'atto di indirizzo, e non il decreto ministeriale. E la comunicazione al Parlamento della relazione del ministro dell'economia e delle finanze sulla quale si basava l'adozione dell'atto di indirizzo rappresentava l'elemento che consentiva alle Camere di conoscere e valutare le ragioni che determinavano l'emanazione dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri, e successivamente dei provvedimenti attuativi da parte del ministro dell'economia e delle finanze, per la limitazione degli impegni di spesa.

Invece, il meccanismo introdotto di fatto dall'ultimo decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri è diverso, poiché, in qualche misura, rappresenta un meccanismo di natura preventiva, e non lega la sua emanazione al presupposto della constatazione dei rilevanti scostamenti dalle previsioni di spesa. Ciò costituisce, in qualche misura, un aggravamento della sottrazione di poteri al Parlamento da parte del Governo.

Affermo ciò perché, a suo tempo, tutti noi avevamo espresso un'opinione contraria rispetto alla versione originaria del decreto-legge, ma avevamo anche contribuito al miglioramento del testo. Avevamo riconosciuto, infatti, che esisteva un problema di governo della spesa, anche se le diverse modalità dell'attuazione del controllo dei conti pubblici potevano registrare opinioni differenti. Tuttavia, le modalità con le quali è stato attuato quel provvedimento ci fanno sorgere dei dubbi, e dobbiamo registrare che in realtà, volontariamente o involontariamente, vi è stata una oggettiva sottrazione di prerogative parlamentari. Questa è la premessa che ho ritenuto opportuno fare in questa sede, anche se si tratta di ragionamenti già formulati la settimana scorsa, in occasione della discussione per il parere sull'atto di indirizzo.

Vorrei adesso porre alcune domande, attinenti a due questioni che mi sembrano importanti, in ordine al contenuto del decreto-legge. Il primo quesito riguarda le esenzioni. Il decreto legge n. 194 del 2002 conteneva l'indicazione di una serie di spese da escludere dalle limitazioni e dal blocco, prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio fornisse indicazioni in ordine alle altre spese da escludere, ed attribuiva al decreto del ministro dell'economia e delle finanze, infine, l'indicazione concreta delle altre spese di cui si determinava l'esclusione.

Ho dato un'occhiata ai tre decreti ministeriali emanati lo scorso anno in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio e la mia domanda è la seguente: con quale criterio si è proceduto all'individuazione delle spese da escludere nei successivi decreti ministeriali? In alcuni casi, si è applicato un criterio razionale,

logico ed evidente, ma ho perplessità riguardo ad altre situazioni per le quali non si riesce a ricostruire un percorso organico. Si tratta di un aspetto molto rilevante, anche per il futuro, e vorrei comprenderne meglio le ragioni. La direttiva che abbiamo esaminato la scorsa settimana presentava il difetto di non contenere nessuna indicazione in ordine ai criteri in base ai quali procedere all'esclusione di spese nei decreti ministeriali successivi. La mia opinione è che sarebbe opportuno non trovarci nuovamente in presenza di un ulteriore elenco di spese da escludere caratterizzato da disorganicità, perché ciò sarebbe motivato soltanto dalle diverse pressioni delle amministrazioni interessate.

Pongo una seconda domanda: un elemento molto importante del decreto legge in oggetto è relativo alla limitazione della spesa entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, il 15 per cento medio di limitazione della spesa sulle diverse unità previsionali di base o sui diversi capitoli. In base ai dati che ci sono stati consegnati la scorsa settimana, tale criterio non è stato rispettato: mi rendo conto che un rispetto puntuale era, probabilmente, impossibile, ma addirittura registriamo che alcuni capitoli non sono stati soggetti a limitazione, mentre altri lo sono stati per intero.

Può darsi che abbia compreso male e, dunque, vorrei ricevere conferma del fatto che, nell'ultima parte della relazione, il professor Grilli ha indicato le spese per la sanità, la protezione sociale e l'ordine pubblico tra quelle che hanno subito le maggiori limitazioni: sono d'accordo sul fatto che lo strumento per controllare la spesa non debba essere questo, ma è abbastanza importante, per il futuro, capire come si può garantire il rispetto della norma di legge che prevede che le limitazioni avvengano entro limiti percentuali determinati in misura uniforme (fatto importante anche in relazione alla trasparenza).

Pare anche a me che il problema sul quale dovremo esercitarci maggiormente è

come rendere più coerente e stringente, più serio e più credibile, l'ordinario e normale controllo della spesa, stabilendo previsioni corrette, supportate da relazioni tecniche puntuali e precise, che consentano alla sede parlamentare di esercitare pienamente le proprie funzioni. Richiamo il fatto che tale tema era contenuto in una riflessione generale in ordine alle modifiche delle normative in materia di bilancio, riguardo cui varrebbe la pena riprendere a ragionare.

MICHELE VENTURA. Nel parere reso la scorsa settimana sull'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri — anche in quello formulato dai colleghi della maggioranza — vengono sollevate una serie di questioni relativamente al fatto che ci trovavamo di fronte ad un decreto in qualche modo « preventivo » rispetto a quanto potrebbe accadere. Mi riferisco a quanto il professor Grilli ha affermato riguardo agli scostamenti rilevanti, elemento fondamentale sul quale si basava il decreto legge n. 194 del 2002. Non ripeto quanto già affermato da altri colleghi, ma sarebbe assai interessante comprendere come mai, dopo due mesi dall'approvazione della legge finanziaria — cambiata due o tre volte durante l'esame parlamentare —, si è ravvisata la necessità di prevedere l'attivazione di possibili monitoraggi sull'andamento della spesa pubblica. Si tratta di una questione di carattere generale sulla quale non voglio insistere troppo, poiché preferiamo altri strumenti, come hanno già dichiarato i colleghi Visco, Pennacchi e Morgando.

Più che esaminare la documentazione relativa al 2002 sugli effetti che il decreto citato ha avuto nel contenimento della spesa per i risultati di finanza pubblica, desidero porre al Ragioniere generale dello Stato tre questioni precise che riguardano il 2003.

La prima riguarda — so che il Ministero dell'economia e delle finanze è fortemente sollecitato in questa direzione — il patto di stabilità interna e le difficoltà di comuni e province: ravviso infatti un dato di sofferenza nei rapporti con istituzioni non

secondarie né trascurabili. Durante gli incontri tra le associazioni delle province e dei comuni ed il Ministero dell'economia e delle finanze sembrava che si fosse pervenuti ad un accordo per rendere possibile il rientro nel patto di stabilità, per quanto riguarda le province.

In secondo luogo, abbiamo notizia di ritardi nei rimborsi IVA che rischiano di mettere in crisi soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese. Credo che anche i colleghi della maggioranza abbiano ben presente la questione, che determina un corto circuito nel rapporto con il sistema bancario e rischia di diventare più grave di quanto non sia attualmente; poiché le segnalazioni indicano ritardi notevoli, nell'attuazione di una serie di indicazioni relative a forme di contenimento della spesa sarebbe bene, in un momento di rallentamento economico come quello che stiamo vivendo, non creare ulteriori difficoltà al mondo produttivo.

Il terzo problema, ricordato anche dal collega Morgando, riguarda le aziende sanitarie locali: la mia opinione è che una limitazione delle spese riguardanti le ASL ha l'effetto di determinare debiti sommersi. Infatti, siamo di fronte ad aziende che programmano l'attività nel corso dei mesi, per le quali il contenimento della spesa attraverso minori erogazioni rischia di determinare solo debiti fuori bilancio, producendo non un effetto di razionalizzazione o di equilibrio nei conti pubblici, ma un danno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ventura per la brevità e la puntualità del suo intervento.

ROBERTO VILLETTI. Signor presidente, non ripeterò ciò che è stato detto finora, dall'intervento iniziale dell'onorevole Visco fino a quello dell'onorevole Ventura. Penso, infatti, che bisogna rivolgersi al Ragioniere generale dello Stato sapendo chi è il destinatario dei nostri quesiti, nel senso che è evidente il rapporto tra la tecnostuttura e l'autorità politica che noi, in quanto rappresentanti del Parlamento, dobbiamo rispettare. Da

tale punto di vista, permangono le critiche politiche svolte sia negli interventi in Assemblea sia in Commissione, ma siamo ora chiamati ad una valutazione di merito.

Nel corso degli anni il sistema contabile italiano è diventato uno dei più barocchi tra i paesi sviluppati. I documenti di bilancio degli altri paesi presentano, sicuramente, meno informazioni dei nostri, ma « l'alluvione » delle nostre informazioni fa sì che se ne perda, poi, il senso. Ed il problema è comprendere, alla fine, l'andamento della spesa. Cercherò, quindi, di formulare domande puntuali sull'esposizione del professor Grilli, concentrandomi soltanto su due considerazioni, delle quali la prima non è rappresentata da una domanda retorica, bensì specifica.

L'entità della spesa che si è riusciti a ridurre, collocata nell'unità di tempo in cui è stata realizzata tale economia, è una cifra che non considero affatto irrisoria. Tuttavia, bisognerebbe comprendere il rapporto tra la movimentazione, la competenza, la cassa, e l'effetto sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; questione discussa sia con il Governatore della Banca d'Italia in Commissione bilancio, sia con il ministro dell'economia e delle finanze, quando si discuteva del rapporto tra fabbisogno ed indebitamento delle pubbliche amministrazioni. Come sapete il ministro dell'economia e delle finanze ed, ancor più, il Governatore della Banca d'Italia erano sostenitori dell'esistenza di un forte quadro di raccordo tra il fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Adottando, allora, il loro punto di vista, bisognerebbe comprendere come tali grandezze si stanno muovendo.

La seconda considerazione è che tali risultati non sono stati raggiunti attraverso misure di riforma o di maggiore efficienza della pubblica amministrazione, con interventi cioè caratterizzati da un forte orientamento politico, che naturalmente non spettavano a tale provvedimento. E tuttavia, tale premessa fa sorgere una domanda: nel caso in cui non ci fosse stato l'intervento in questione, quanto di ciò che è stato ridotto si sarebbe, comunque, ri-

dotto? Infatti, come sa bene anche il dottor Pacifico, alcuni parametri si riducono per se stessi. Ed allora: quanto è valutabile tale provvedimento, al netto di ciò che si sarebbe comunque ridotto? L'ipotesi è che siano state formalizzate alcune operazioni che avrebbero trovato da sé la propria soluzione.

Nella relazione si afferma che deve essere sottolineata la diversa efficacia delle misure adottate in relazione alla diversa natura della spesa; nel caso di spese correnti il blocco degli impegni ha portato a vere e proprie economie di bilancio, non avendo avuto le amministrazioni interessate la possibilità di dare luogo alla obbligazione giuridicamente perfezionata. Su tale argomentazione non pongo alcuna domanda, poiché è molto chiara. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, invece, il blocco ha prodotto residui di stanziamento, in quanto le amministrazioni possono utilizzare le somme conservate in nuovi esercizi, in base alla legge contabile. Allora, mi domando: qual è l'effetto per il 2003? Quanta parte dello 0,2 per cento ci ritroveremo l'anno successivo? Si osserva, inoltre, che, quanto alla limitazione delle emissioni di titoli di pagamento, trattasi, sostanzialmente, di rinvio dell'adempimento al di là del 31 dicembre 2002. Che cosa significa nel 2003?

Do atto della limpidezza delle asserzioni del Ragioniere generale dello Stato; tuttavia, sia per comprendere l'efficacia dell'intervento, sia per la tesi — che non condivido in quanto considero importante il rispetto delle forme — che l'importante è acchiappare il topo, senza preoccuparsi se il gatto sia bianco o grigio, vorremmo sapere dal professor Grilli se il provvedimento abbia un'incidenza strutturale sulla spesa, e quanto incida sul bilancio dello Stato. Infatti, se il provvedimento non ha un'efficacia strutturale, non è utile; se ha un certo margine correttivo può essere utile; ma se ha un'efficacia strutturale molto forte rischia di stravolgere il rapporto istituzionale tra Parlamento e Governo in relazione alle decisioni di bilan-

cio, poiché dovrebbe essere uno strumento connotato come l'ultimo rimedio per alcune situazioni estreme.

È ovvio che nel mio intervento non pongo al professor Grilli le stesse domande che rivolgerei al ministro Tremonti: con quest'ultimo, infatti, mi sposterei soprattutto sul terreno politico. Ciò che vorrei dal professor Grilli, invece, sono risposte strettamente tecniche. Sono sempre stato del parere che l'amministrazione deve essere neutrale, e ho perciò costantemente ammirato in Francia quei grandi *commis* dello Stato che, pur appartenendo talora esplicitamente all'area dell'opposizione, lavorano con ministri di segno politico diverso. Del resto, a mio parere, non è possibile pretendere di cambiare composizione del corpo amministrativo dello Stato ad ogni mutamento di coalizione governativa.

PRESIDENTE. Do la parola al professor Grilli per la replica.

VITTORIO GRILLI, *Ragioniere generale dello Stato*. Partirò da una considerazione di carattere generale per poi arrivare a fornire le risposte di carattere più specifico e tecnico. Innanzitutto, siamo ben coscienti dell'importanza di garantire trasparenza ai conti pubblici. È la nostra missione, che assumiamo assolutamente con la massima serietà. Mi auguro che le informazioni fornite siano esaustive; assicuro comunque la nostra completa disponibilità a chiarire tutto ciò che, secondo i membri di questa Commissione, è ancora necessario per arrivare alla piena comprensione di quanto illustrato. Da questo punto di vista, mi sembra importante ricordare che il decreto-legge n. 194 del 2002 non costituisce soltanto una risposta alla situazione emergenziale di cui abbiamo discusso e stiamo discutendo tuttora, con riferimento alle esigenze di contenimento della spesa in caso di scostamento dalle previsioni. Tale provvedimento, a mio parere, è rilevante anche per un altro motivo. Infatti, il decreto in esame va assolutamente nella direzione ricordata dall'onorevole Visco, ovvero

quella del cambiamento strutturale di impostazione delle leggi che determinano aumenti di spesa. Siamo ben coscienti che questo modo di intervenire rappresenta un'ultima *ratio*, un modo « emergenziale » di agire per salvaguardare il raggiungimento di obiettivi aventi valenza di impegno internazionale.

Quanto al problema ricordato dall'onorevole Pennacchi, relativo al coordinamento tra il decreto legge n.194 e l'articolo 81 della Costituzione, voglio sottolineare che per la Ragioneria dello Stato tale disposizione del testo costituzionale è quasi un vangelo. In proposito, questo decreto-legge, anzi la legge di conversione n. 246 del 2002, nel modo in cui la interpretiamo, si muove nella direzione di rafforzare la disciplina di cui all'articolo 81 della Costituzione. Siamo ben coscienti che è il Parlamento ad avere il dovere-diritto di approvare i saldi di finanza pubblica: ebbene, gli interventi emergenziali - è una modesta interpretazione tecnocratica - non sono in contrasto con la prerogativa del Parlamento stesso di decidere sui saldi. Noi interpretiamo la disciplina della legge richiamata, anche questa, come un'ultima *ratio* per salvaguardare le decisioni parlamentari sui saldi di finanza pubblica, il cui mancato rispetto, per effetto del patto di stabilità che ha traslato gli impegni comunitari sui saldi, può avere conseguenze molto gravi per il paese.

Da questo punto di vista, uno 0,3 od uno 0,2 per cento del PIL di differenza sull'indebitamento, purtroppo, assume un grande significato. Parlare di 2,5 o 2,8, di 2,7 o 3 per cento fa una grande differenza alla luce degli impegni contratti a livello internazionale. Quindi, io concordo con l'onorevole Ventura a proposito del fatto che, uno 0,2 od uno 0,3 nell'arco temporale che si è esaminato sia una cifra considerevole, e non solo per il modo in cui si è raggiunta. Questi valori percentuali sono solo apparentemente piccoli, in realtà le conseguenze che possono derivarne sono davvero notevoli. Vorrei invitare ad una riflessione: se invece della Francia o della Germania, a superare il limite del 3

per cento del Pil fosse stata l'Italia, quali sarebbero state le conseguenze internazionali per il nostro paese?

Detto questo, a me pare che la coerenza della legge n. 246 con l'articolo 81 della Costituzione sia molto stretta, perché non la parte emergenziale, ma i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, come convertito, costituiscono la parte della disciplina che dovrebbe chiudere il cerchio e garantire che quanto programmato dal Governo, in termini di nuove spese conseguenti ad una nuova legge, venga poi rispettato in sede di attuazione amministrativa della legge stessa. Ed è questo, a mio parere, il profilo strutturale e programmatico più importante della legge n. 246. È certo che i problemi della finanza pubblica italiana non si risolvono con interventi emergenziali come quelli attuati con il decreto ministeriale del novembre scorso, bensì attraverso un percorso molto lungo di trasparenza e disciplina. E ciò è quanto la legge n. 246 del 2002 ha cercato di realizzare. L'intento è quello di assicurare una programmazione legislativa tale da garantire certezza di impatto alle singole leggi di spesa sul bilancio dello Stato. Quindi, dal nostro punto di vista, la legge n.246 non solo è coerente ma addirittura costituisce un rafforzamento dell'articolo 81 del testo costituzionale.

Più in particolare, mi soffermerò sugli aspetti tecnici dell'applicazione del decreto-legge. Innanzitutto, vi sono alcune domande che necessitano di chiarimenti particolari. In primo luogo, affronterò la questione dell'esclusione dei pagamenti aventi natura obbligatoria, cui si aggiunge un'altro problema più specifico. La legge stessa definisce chiaramente una serie di spese aventi natura obbligatoria; il problema è individuare le altre tipologie di spesa. Noi abbiamo usato una definizione molto precisa: si intendono per altre spese le obbligazioni giuridicamente perfezionate nei confronti di terzi. Quello è secondo noi il discriminante tra obbligatorietà o meno della spesa stessa. Ovvero deve esservi un impegno di bilancio già assunto, risultante, appunto, come obbli-

gazione giuridicamente perfezionata nei confronti di terzi. Ovviamente, come si è detto prima, il mondo della pubblica amministrazione è molto complesso e di questi tipi di obbligazioni ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia. Il nostro è stato pertanto un lavoro molto complicato, diretto a garantire che tutto ciò che effettivamente avesse dato origine a tale tipo di obbligazione fosse stato appropriatamente escluso dai tagli.

La seconda domanda riguarda il rispetto della richiesta di esclusione dalla limitazione dei trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Abbiamo svolto un lavoro molto preciso e aderente alla domanda. Abbiamo considerato tali, tutti i trasferimenti in attuazione del federalismo amministrativo e fiscale, la devoluzione di tributi, tutti i fondi di carattere generale in favore degli enti territoriali, necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Tutto ciò che non rientrava in queste categorie non era stretto al vincolo del blocco; penso, ad esempio, ai trasferimenti destinati a specifici interventi autorizzati da una normativa speciale (due casi del genere sono il fondo sostegno per le locazioni e il fondo per la montagna), spese non aventi natura obbligatoria e, quindi, non soggette al blocco.

Un'altra questione importante sollevata da molti ha riguardato il rapporto tra fabbisogno ed indebitamento; è chiaro che vi è una scatola di traduzione molto complessa e, ovviamente, l'ISTAT rappresenta l'ultima vestale, da tale punto di vista. Tali domande, quindi, andrebbero, forse, più propriamente rivolte a loro; ma è chiaro anche che la relazione tra fabbisogno ed indebitamento spiega le differenze tra l'impatto stimato sull'indebitamento e quello stimato sul fabbisogno.

Anzitutto, come premessa - ma è anche una risposta - occorre considerare qual è l'impatto effettivo, netto, che si è avuto per effetto di questo decreto (senza cioè quella parte che si sarebbe ottenuta anche in assenza del decreto). Infatti, la stima dello 0,2 per cento del PIL (ovvero quei 2.100 milioni di euro) corrisponde ad

un calcolo fatto « nettizzando » ciò che, a nostro avviso, si sarebbe verificato comunque come deriva dei comportamenti amministrativi. Quindi, 6.400 milioni di euro rappresentano l'effetto nominale di taglio di competenza; però, per calcolare l'effetto netto sull'indebitamento, dobbiamo considerare che parte di questi 6.400 milioni comunque non sarebbero stati spesi. Ogni anno, infatti, se confrontiamo gli stanziamenti di bilancio e la spesa effettiva, troviamo un 4 o 5 per cento di stanziamenti non spesi. Quindi, applicando questa regola, abbiamo depurato il dato costituito da questo taglio di 6.400 milioni di euro e abbiamo ottenuto quanto, in realtà, riteniamo sia l'effetto netto.

Da tale punto di vista, è chiaro che la differenza tra spese correnti e spese in conto capitale è importante; essa ci ha aiutato sia nel calcolare la percentuale nettizzabile sia - e rispondo, così, alla seconda domanda - nel calcolare l'effetto duraturo. In quest'ultima prospettiva, come giustamente è stato rilevato nel dibattito, le spese in conto capitale, in realtà, non sono state tagliate per sempre; andranno come residui di stanziamento, quindi, continueranno ad avere una loro vita. È da vedersi se saranno poi effettivamente utilizzate come residuo e se, quindi, saranno o meno utilizzate veramente nel 2003. Però, calcolato l'impatto netto, è chiaro che, anche con riferimento a questi 2.100 milioni, è molto più grande la parte derivante da spese in conto corrente di quella derivante da spese in conto capitale. Infatti, nella nostra stima, in realtà, la percentuale di spese che in ogni caso non si riesce ad effettuare è ben differente se si guardano le spese in conto corrente o le spese in conto capitale. Quindi, se vogliamo parlare di tasso di trasformazione, per sapere a quanto corrispondono in risparmi netti effettivi 100 lire bloccate dal provvedimento, bisogna capire se si tratta di una spesa in conto corrente o in conto capitale.

Posso, al riguardo, darvi due numeri indicativi; per le spese in conto corrente, a nostro avviso, il tasso di trasformazione da blocco della possibilità di impegnare a

risparmio netto è compreso all'incirca tra il 50 ed il 60 per cento; per quanto riguarda la spesa in conto capitale, è molto più basso; circa il 10 per cento. Quindi, di questi 2.100 milioni di euro, in realtà, la grossa parte sono spese in conto corrente mentre una parte molto minore - circa 300 o 350 milioni - sono spese in conto capitale. È chiaro altresì che, mentre le prime hanno terminato la loro vita, le seconde potranno proseguirla.

Vengo ad un'altra questione sollevata nel dibattito; al di là della conservazione dell'effetto permanente, si rilevava la differenza tra un impatto di 1.800 milioni di euro sul fabbisogno e un impatto di 2.100 milioni di euro sull'indebitamento. Anche a tale proposito, il conto della pubblica amministrazione, in termini di SEC 1995, è molto complesso: vi sono partite che, sostanzialmente, « viaggiano » per competenza - la gran parte - ed altre (molto meno) che « viaggiano » per cassa. Sappiamo che il fabbisogno è tutto per cassa, invece l'indebitamento è espresso più per competenza; vi sono, perciò, spese che non hanno dato origine a cassa e quindi non si vedono nel fabbisogno; esse, però, hanno dato origine a competenza e quindi si vedono nell'indebitamento. È chiaro che è una chiave di lettura molto ampia; però, fondamentalmente, la questione è nei termini indicati. Ho letto il *dossier* predisposto dagli uffici della Camera con il quale noi concordiamo pienamente; queste differenze di impatto tra cassa e competenza, che si riflettono sull'indebitamento, sono soprattutto ascrivibili a redditi da lavoro dipendente, trasferimenti a famiglie, investimenti fissi. Vi sono tre o quattro categorie per le quali la differenza tra competenza e cassa è particolarmente rilevante e, nel *dossier* elaborato dagli uffici della Camera tale dato si coglie esattamente.

Circa le esclusioni, devo osservare che vi è stato un livello iniziale per il quale si è trattato, più che di esclusione vera e propria, di un approfondimento di ciò che in realtà aveva carattere obbligatorio; come sapete, vi sono capitoli promiscui nei quali vi sono spese obbligatorie e non

obbligatorie; più giorni di tempo ci hanno consentito di individuare quelle spese che erano state bloccate, pur avendo, in realtà, natura obbligatoria. Invece, gli altri due decreti del ministro, di esclusione successiva, riguardano veramente pochi casi; così pochi che, a nostro avviso, non è così ovvia la sussistenza di una grande differenza di intervento. Chiaramente, si tratta di un intervento discrezionale del ministro, ma vi posso chiarire, in ogni caso, la logica di cui sono a conoscenza. Si è seguita, anche a tale proposito, una logica di obbligatorietà sostanziale, anche se non formale; interventi che, pur non avendo da un punto di vista contabile una definizione di obbligatorietà, in realtà, secondo i competenti ministeri di spesa relativi, da un punto di vista sostanziale, l'avevano. Nel coacervo dei sette miliardi di euro, le esenzioni che abbiamo detto sono circa 640, una percentuale relativamente bassa; però, anche in questo caso, si è risposto ad esigenze di obbligatorietà sostanziale laddove non era possibile applicare l'obbligatorietà formale. Quindi, invece di dare regole cartesiane, il ministro deve concordare, ovviamente con il ministro proponente, la definizione di obbligatorietà.

Circa la considerazione se sia stato o meno rispettato il limite del 15 per cento, riteniamo che esso sia stato rispettato con le regole che ci siamo dati. Fermo restando che, a mio avviso, è giusto il commento secondo il quale, in un mondo ideale, si dovrebbe avere la possibilità di individuare già a livello dei capitoli di spesa le dinamiche non in linea con i conti generali, va considerato che il Parlamento ci ha dato una regola generale e che tale regola generale dovevamo usare.

Quindi, si è cercato di applicare la regola della limitazione del 15 per cento degli impegni su tutti i capitoli; ove non vi era capienza, si è passati alle unità previsionali di base, ed ove ancora non vi era capienza, la limitazione al 15 per cento è stata applicata agli stati di previsione. A nostro avviso, la metodologia adottata è stata rispettosa del principio di cercare di

garantire, per quanto possibile, un'armonizzazione al livello più basso, vale a dire a livello di capitolo.

Quanto al fatto che alcuni capitoli sono stati tagliati al 100 per cento, mentre altri sono stati interamente risparmiati, anche in questo caso occorre tener presente, come sapete, che abbiamo offerto ai ministeri la possibilità di proporre degli scambi; ad esempio, se a fronte di un taglio del 15 per cento un ministero ha proposto un taglio compensativo da un capitolo ad un altro, noi abbiamo dato il nostro assenso, dal momento che il fine ultimo era la salvaguardia del saldo complessivo. Il taglio di questi capitoli, dunque, può essere il frutto di interventi di compensazione, in cui alcune amministrazioni hanno preferito farsi tagliare del 100 per cento alcuni capitoli, salvaguardandone integralmente altri. A nostro avviso, ciò andava nella direzione di rendere la vita amministrativa più semplice, senza introdurre ulteriori complicazioni.

Per quanto riguarda il problema delle aziende sanitarie locali, vorrei dire che sono state poste tre domande che, in realtà, non riguardano strettamente il decreto ministeriale in questione. A nostro avviso, le ASL rientrano a pieno titolo tra i soggetti ultimi di una eventuale limitazione delle spese; se poi questa si riveli efficace o meno, è un'altra questione, soprattutto se l'intervento avviene a dicembre, periodo nel quale, molto spesso, in queste aziende gran parte delle spese (se non tutte) sono state impegnate. Comunque, come ho ricordato, siamo intervenuti sulle ASL, perché interventi sugli enti di questo tipo sono volti non a tagliare, ma a congelare le spese fino a quando il ministro dell'economia e delle finanze non rimette i relativi fondi in gioco, rendendoli nuovamente disponibili. Per quanto riguarda il comparto delle aziende, il ministro è intervenuto lo scorso febbraio, con un successivo decreto, per rendere di nuovo disponibili le somme accantonate dalle stesse ASL, anche in considerazione del fatto che, intervenendo così in ritardo, numerose ASL, in realtà, non avevano più risorse a disposizione.

Per quanto concerne i ritardi nei rimborsi IVA, devo confessare che forse non sono la persona più adatta a cui porre questa domanda, forse occorrerebbe rivolgerla all'Agenzia delle entrate.

Noi non abbiamo evidenziato un problema più grave del solito.

VINCENZO VISCO. Su questo aspetto, sapete quante risorse vi sono in bilancio quest'anno rispetto all'anno scorso?

VITTORIO GRILLI, *Ragioniere generale dello Stato*. Non si tratta di una questione di ritardo, ma riguarda la gestione...

PRESIDENTE. Vorremmo saperlo tutti, onorevole Visco (*Commenti del deputato Visco*)!

VITTORIO GRILLI, *Ragioniere generale dello Stato*. Sì, ma questo fa parte dell'approvazione del bilancio e della finanziaria fatta da voi (*Commenti del deputato Visco*): se volete, ci ricordiamo tutti il numero, però...

VINCENZO VISCO. Può darsi che qualcuno non se ne sia accorto!

VITTORIO GRILLI, *Ragioniere generale dello Stato*. D'accordo, però il Parlamento ha deliberato. Il ritardo è un problema che riguarda la gestione, e si tratta di una questione rispetto alla quale, purtroppo, non posso fornirvi ulteriori informazioni.

Vorrei rispondere, infine, ad una domanda sull'ultimo atto di indirizzo. Vorrei dire che in tal senso abbiamo risposto ad un ordine del giorno, approvato dal Parlamento, che ci chiedeva di definire in anticipo le regole del gioco. Sicuramente, al di là del fatto di rispondere o meno ad un ordine del giorno del Parlamento, dal momento che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta anche una cornice che impartisce indicazioni disciplinari e comportamentali alle amministrazioni - e speriamo che i decreti ministeriali conseguenti non verranno mai attivati, poiché i conti pubblici saranno in linea -, in realtà era importante avere una

sede autorevole nella quale ribadire tali regole di coerenza nei comportamenti di spesa da parte delle amministrazioni.

Al riguardo, ho già ricordato l'indicazione a contenere le spese entro il 50 per cento nei primi sei mesi e la raccomandazione ad attenersi alle spese assolutamente necessarie. Tali indicazioni servivano a ribadire alcuni comportamenti di carattere preventivo e speriamo che rendano evitabili interventi di emergenza per il contenimento *ex post* delle spese.

Nel concludere, sperando di aver risposto a tutti i quesiti posti, posso solo ribadire il nostro impegno nel monitoraggio dei conti pubblici, che stiamo rafforzando costantemente, e la trasparenza del modo con cui cerchiamo di portare a conoscenza del Parlamento l'andamento della finanza pubblica. Ribadisco che si tratta anche di un impegno *ex ante*, per essere sicuri che i provvedimenti legislativi abbiano totale chiarezza e riassicurazione dal punto di vista della quantificazione delle spese. Ciò significa anche l'impegno per una migliore qualità delle nostre relazioni tecniche; vorrei ricordare, peraltro, che le relazioni tecniche sono elaborate dai ministeri proponenti, e che la Ragioneria generale dello Stato si limita soltanto a verificarle. Ci impegneremo comunque al massimo per migliorare la qualità della nostra azione di verifica, e cercheremo di garantire l'esistenza di appropriate coperture. Vorrei ribadire che mi dispiace sentire che forse non vi è stato un impegno di questo tipo: personalmente, posso assicurare che l'impegno della Ragioneria nella verifica delle spese e nell'assicurazione dell'esistenza e dell'efficacia delle coperture è totale.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Grilli ed i funzionari della Ragioneria generale dello Stato che lo hanno accompagnato.

Prima di concludere la nostra audizione, vorrei svolgere alcune rapide considerazioni. In primo luogo, ritengo che l'odierna audizione e la documentazione trasmessa dal Governo abbiano consentito alla Commissione bilancio di acquisire un

accurato quadro di conoscenze: si tratta di un metodo che dovrà essere consolidato nel prosieguo della nostra attività. Inoltre, al di là delle posizioni che le diverse forze politiche possono assumere sui provvedimenti in discussione, vi è un metodo di correttezza istituzionale da preservare; per tale motivo, esprimo il più ampio apprezzamento per l'impegno profuso dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare dalla Ragioneria generale dello Stato.

In secondo luogo, ritengo opportuno segnalare all'attenzione dei colleghi la possibilità di inserire la procedura prevista dal decreto-legge n. 194 del 2002 per la limitazione degli impegni di pagamento nell'ambito della legge di bilancio, in base ad un logica sistematica per cui la stessa legge di bilancio comprenderebbe deter-

minati margini di flessibilità nella gestione dello stesso, da affidare al Governo, nel rispetto di condizioni e limiti precisi: è un po' anche l'osservazione avanzata dall'onorevole Morgando nell'ambito della più ampia riforma del bilancio che, prima o poi, dovremo in qualche modo affrontare.

Ringrazio ancora il professor Grilli ed il dottor Pacifico per il loro lavoro e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 aprile 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO